



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ACCORDO DI RICERCA ATTUATIVO

TRA

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito DiSMeT), C.F. 00876220633 con sede legale in Via Pansini 5 - 80131 Napoli, rappresentata dal direttore Prof.ssa Annamaria Staiano

E

il Parco Archeologico di Pompei C.F. 90083400631, con sede via Plinio 26, Pompei, rappresentato ope legis dal Direttore Generale prof. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato Parco o anche solo PAP)

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Napoli Federico II, istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica e della formazione e trasmissione critica del sapere, opera per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1, comma 1, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori;
- l'Università attraverso le sue strutture di Ricerca è in grado di fornire, tra le varie attività, anche il necessario supporto per il miglioramento della fruizione per persone con disabilità
- il DiSMeT, e in particolare l'area della Neuropsichiatria Infantile, ha maturato negli anni competenze specifiche relative all'inclusione sociale e lavorative con fruizione di spazi museali anche per soggetti con disabilità intellettiva, relazionale, motorie e percettive
- l'Università Federico II in data 13/01/2023 PG/2023/0005081 ha sottoscritto l'accordo quadro con il PAP, stipulato già precedentemente in data 24.06.2019 e pervenuto a scadenza, per lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di studi o ricerca finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche anche nell'ambito della fruizione del patrimonio culturale per le persone con disabilità motorio e cognitive
- che le parti intendono dare attuazione al predetto accordo quadro mediante un progetto finalizzato a promuovere l'inclusione sociale e lavorativa (progetto "I Monacelli") attraverso la fruizione del patrimonio culturale, anche mediante l'utilizzo di strumenti di facilitazione quali agende visive e/o altri strumenti che saranno individuati in corso di esecuzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo attuativo

Art. 2

Con il presente Accordo le Parti, alle condizioni e patti di cui all'Accordo Quadro, convengono di instaurare un rapporto di collaborazione scientifica per lo svolgimento di attività progettuali finalizzate a sviluppare l'empowerment, cioè aumentare il senso di competenza e autoefficacia di soggetti con disabilità intellettiva-relazionale attraverso azioni che hanno una duplice valenza: sostenerli durante le fasi del progetto per migliorare le condizioni di fruizione del patrimonio culturale e renderli parte attiva evidenziando i punti di forza di ciascuno di loro per progettare futuri inserimenti lavorativi secondo l'ottica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che mette il benessere psicofisico come elemento centrale del cambiamento .

A tal fine le parti si impegnano a:

- a) integrare competenze, tecnologie e risorse umane e strumentali rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
- b) sviluppare laboratori e facilities condivise;
- c) svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità della vita di soggetti con disabilità;

Art. 3

Per il biennio 2024-2025 sarà prevista una azione progettuale in grado di sostenere processi il cui obiettivo primario è quello di minimizzare i core features dei disturbi, massimizzare l'indipendenza funzionale dei ragazzi, mitigare lo stress familiare, e accompagnare l'inclusione lavorativa (all1) attraverso la fruizione del patrimonio culturale, il tutto finalizzato a sperimentare ed affinare nuove competenze, vivere esperienze di apertura all'esterno, imparare a conoscere i luoghi e le persone presenti nel parco, prendersi cura degli spazi e dei prodotti presenti ma anche acquisire competenze di gestione, mediante l'allestimento di spazi di catering e di vendita, allo scopo di

verificarne la sostenibilità della progettualità stessa.

Art. 4

L'attività progettuale è finalizzata a promuovere linee metodologiche per il miglioramento della fruizione del patrimonio culturale per le persone con disabilità intellettive attraverso l'utilizzo di strumenti di facilitazione visiva e di programmi di formazione finalizzati all'acquisizione di abilità lavorative in un contesto culturale per facilitarne la fruizione, mediante lo sviluppo di capacità adattive quali:

- Interazioni e relazioni interpersonali;
- Adempimenti di azioni e compiti relativi all'autonomia personale e sociale;
- Comunicazione attraverso l'utilizzo di strumenti e tecniche specifiche di comunicazione verbale e non verbale;
- Esecuzione di compiti singoli o articolati indirizzati ad organizzare routine lavorative e compiti e azioni più specifiche e complesse;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione transazione economiche semplici e complesse;
- adattamento al contesto ambientale attraverso il riconoscimento del luogo e delle sue caratteristiche storico/culturali;

Art. 5

Scopo della collaborazione è quello di realizzare, in coerenza sia con la programmazione del PAP sia con le programmazioni di ricerca dell'Università, comuni interessi scientifici anche nell'ambito della fruizione del patrimonio culturale tramite il coordinamento delle risorse condivise, senza alcun trasferimento finanziario dall'una altra parte.

Art. 6

Per la realizzazione delle attività e l'accesso alle strutture si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art. 9 dell'accordo quadro.

Art. 7

Referenti dell'Accordo sono rispettivamente:

- per il DiSMet: Referente Unico: Direttore del Dipartimento Prof.ssa Annamaria Staiano

- per il PAP: Referente Dipartimentale delle attività progettuali Prof.ssa Carmela Bravaccio;
referente per l'organizzazione delle attività progettuali all'interno del Parco sono:
- il Funzionario Architetto Arch. Arianna Spinosa;
- il Funzionario amministrativo Avv. Marco Rovito.

Art. 8

Nell'ambito del presente accordo, le parti si scambieranno informazioni riservate e confidenziali come definite all'art. 12 dell'Accordo che si intende integralmente richiamato, valido ed efficace.

Art. 9

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del personale che, in virtù del presente atto verrà impegnato a svolgere le attività.

Nel dettaglio, il DiSMeT provvederà a garantire idonee coperture assicurative al proprio personale o collaboratori, nonché i propri studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi e tutte le altre persone impegnate nelle attività oggetto del presente accordo, fermo restando tutte le disposizioni previste nell'accordo di collaborazione scientifica tra il DiSMeT e il Centro Medico Riabilitativo Pompei sottoscritto 27/02/2024 con validità fino all'anno 2026, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

Le Parti si assumono, ciascuna per propria competenza, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia relativamente alla sicurezza delle proprie sedi (ail. IV – D.Lgs. 81/08), sia nei confronti del proprio personale dipendente o ad esso equiparato interessato dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Gli adempimenti relativi alle attività formative ed addestrative, sorveglianza sanitaria, fornitura di DPI ai lavoratori e gli ulteriori obblighi derivanti dalle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, sono ripartiti tra i Datori di Lavoro delle Parti contraenti secondo lo schema di "Verbale di Cooperazione e Coordinamento" concordato tra le suddette parti. Il succitato

Verbale è relativo esclusivamente al personale del DiSMeT, compresi i propri studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nelle attività oggetto del presente accordo, nonché al personale del PAP. Le parti contraenti si scambieranno le informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività in convenzione e alle sedi di svolgimento delle stesse e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza poste in essere. A valle di tale condivisione, il DiSMeT informerà tutti i soggetti coinvolti nel progetto in merito ai rischi presenti e alle relative misure attuate, fermo restando tutte le disposizioni previste nell'accordo di collaborazione scientifica tra il DiSMeT e il Centro Medico Riabilitativo Pompei" sottoscritto il 27/02/2024 con validità fino all'anno 2026. La redazione del "Verbale di Cooperazione e Coordinamento" sarà effettuata all'atto della stipula del presente accordo e comunque sottoscritto all'avvio delle attività di collaborazione.

Il personale di ciascuna Parte si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività oggetto del presente accordo, da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura assicurativa per i rischi d'incendio, furto e responsabilità civile verso terzi.

Art. 10

In relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e ss.mm.ii.. Ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali dei soggetti implicati nello sviluppo del programma di ricerca e delle attività correlate. In particolare, ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal suddetto Regolamento.

Art. 11

L'accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è escluso il rinnovo tacito. L'eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti e formalizzato con apposito atto scritto.

Art. 12

Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante pec da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, resta comunque fermo l'obbligo delle Parti di adempiere agli impegni assunti con riferimento alle attività in corso alla data di efficacia del recesso.

Art. 13

il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 6 pagine, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso in modo virtuale a carico dell'Università.

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali

Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Annamaria Staiano

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel

